



Allegato alla delibera dell'A.U. n. 97- verb. n° 66 del 3.08.2023

**AREE DEMANIALI
BERMA PORTUALE – DARSENA-PIAZZA FLAVIO GIOIA II
PARCHEGGI NON CUSTODITI**

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 *Con l'introduzione del veicolo nel parcheggio l'utente accetta il presente Regolamento e stipula con il Gestore un contratto di parcheggio avente ad oggetto la messa a disposizione e conseguentemente l'uso e l'occupazione di un posto secondo le tariffe in vigore e alle condizioni generali del presente regolamento.*

Art. 2 *L'automobilista che, dopo aver introdotto il veicolo nel parcheggio non ritenga comunque di accettare le condizioni del presente regolamento e, pertanto, non intenda stipulare il presente contratto può lasciare il parcheggio entro 5 minuti dall'ingresso senza alcun costo a suo carico recandosi direttamente all'uscita dove dovrà inserire nella colonnina di uscita il ticket ritirato all'ingresso.*

Art. 3 *L'utilizzazione degli spazi destinati alla sosta, individuati con apposita segnaletica orizzontale (strisce azzurre), è a tariffa su base oraria e frazione per 24 ore su 24, per abbonamento o con scheda prepagata.*

Art. 4 *Il ticket di ingresso al parcheggio, ovvero la tessera per la tariffa agevolata o di abbonamento mensile, consentono la sosta negli stalli liberi con esclusione di quelli eventualmente riservati e appositamente segnalati. Essi costituiscono l'unico documento valido per il ritiro della vettura in sosta da parte di chiunque ne sia l'esibitore, con il conseguente esonero di responsabilità.*

L'eventuale smarrimento o deterioramento con illeggibilità del ticket o della tessera deve essere comunicato al Gestore, che provvederà a fornire all'utente un nuovo ticket pari a 12 ore di parcheggio, salvo accertamenti da parte del personale di un periodo superiore e previa esibizione di validi documenti comprovanti il legittimo possesso. In caso di rilascio di una nuova tessera l'utente sarà tenuto a pagare il costo della stessa tessera. È fatto divieto di lasciare il ticket o la tessera all'interno del veicolo.


Art. 5 *Il pagamento per la sosta su base oraria e frazione è effettuato prima dell'uscita dell'autovettura presso la Cassa Automatica.*

Il mancato pagamento di quanto dovuto autorizza il gestore a detenere il veicolo ai sensi dell'art. 2756 c.c.

L'unico titolo idoneo per il ritiro del veicolo è il ticket regolarmente passato attraverso la Cassa Automatica o la tessera scaricata del dovuto tramite la colonnina dotata di sbarra.

L'uscita del veicolo deve avvenire entro 15 minuti dal pagamento dell'importo dovuto, trascorsi i quali l'utente deve integrare il pagamento.

Art. 6 *L'importo dovuto dall'utente del parcheggio sarà quello risultante dalle tariffe in vigore in coerenza alle obbligazioni assunte che considerano l'assenza di obblighi di vigilanza e di custodia. Le tariffe applicate dal gestore sono esposte all'ingresso del parcheggio e si intendono conosciute ed accettate dall'utente che ha introdotto il proprio veicolo nel parcheggio.*



Amalfi Mobilità S.u.r.l.

Art. 7 È consentita la sosta ininterrotta nel parcheggio non superiore a 72 ore dal momento di ingresso. Il gestore tuttavia si riserva di autorizzare discrezionalmente, dietro formale richiesta dell'utente interessato, la sosta oltre il predetto termine. Il mancato rispetto di tanto farà conseguire al gestore il diritto di procedere, senza preventiva comunicazione, ad attuare ogni provvedimento ritenuto opportuno, quale l'applicazione di mezzi di bloccaggio ruote e la rimozione del veicolo, dei suoi accessori e degli oggetti irregolarmente lasciati in sosta, previo esperimento di tutti gli atti necessari ed opportuni in osservanza della normativa vigente.

Art. 8 Il gestore mette a disposizione degli utenti esclusivamente gli spazi delimitati per la sosta di autoveicoli di cui assicura la fruibilità e non assume alcuna obbligazione di custodia del veicolo, dei suoi accessori e degli oggetti in esso contenuti.


Art. 9 Il gestore non è responsabile in merito ad eventuali danni ovvero al furto anche parziale o ai danneggiamenti subiti dal veicolo, dai suoi accessori ovvero dagli oggetti o bagagli in esso contenuti, da qualunque causa determinati.

È fatto comunque divieto di tenere, nei veicoli parcheggiati, materiali o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi o la cui presenza possa costituire invito a furto. Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che l'utente abbia provato essere stati causati esclusivamente dal cattivo funzionamento o dal difetto di manutenzione dell'impianto, il gestore risponde solamente nei casi in cui l'utente abbia sporto regolare denuncia presso il gestore stesso prima dell'uscita dal parcheggio e comunque prima della rimozione del veicolo in sosta. Con l'uscita del veicolo si esaurisce ogni obbligo del gestore.

Il gestore non assume alcuna responsabilità per danni eventuali al veicolo ed agli accessori in esso depositati derivanti da improvvisa mareggiata o da avversità atmosferiche. L'utente, in tali casi, è tenuto a ritirare il proprio autoveicolo senza attendere espresso avviso o invito da parte del gestore.

Art. 10 Il personale, se presente, su chiamata o per motivi di ufficio, all'interno del parcheggio, svolge esclusivamente attività di assistenza, di controllo o di manutenzione agli impianti e non riceve in consegna, in affidamento o in deposito il veicolo e/o gli oggetti in esso contenuti. Il personale non effettua l'identificazione del conducente del veicolo né al momento dell'ingresso né all'uscita. Il veicolo dovrà essere collocato a cura e sotto la responsabilità esclusiva del conducente negli appositi stalli con il motore spento perfettamente frenato. Il conducente ha l'obbligo di adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e dei terzi. Il gestore si riterrà autorizzato a rimuovere le autovetture parcheggiate irregolarmente o che costituiscono intralcio all'interno del parcheggio, con onere e rischio a carico dell'utente.

Art. 11 All'interno del parcheggio l'utente deve rispettare le norme del Codice Stradale, la segnaletica stradale predisposta, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dal personale addetto al regolare funzionamento degli impianti. L'inosservanza delle anzidette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità personale dell'utente inadempiente in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone o a cose.



Amalfi Mobilità S.u.r.l.

Art. 12 *Qualsiasi azione posta in essere dall'utente o da terzi interessati, tesa all'evasione del corrispettivo previsto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: si accodi ad altri veicoli in uscita dal parcheggio per sfruttare la fase di sollevamento delle barriere; intervenga sulle recinzioni per uscire senza pagamento del corrispettivo dovuto età) , comporterà l'obbligo per il trasgressore di pagare, oltre che il corrispettivo della sosta effettuata, anche una penale pari ad € 200,00, incrementata delle spese sostenute per l'individuazione del trasgressore (a titolo esemplificativo e non esaustivo € 15,00 per le spese di notifica e visura al P.R.A.).*

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui è stata comunicata al trasgressore la rilevazione dell'inadempimento del presente contratto e l'applicazione della relativa penale, e l'utente non abbia provveduto al pagamento della stessa, l'importo della penale raddoppierà e si provvederà al recupero coattivo delle somme di cui sopra, oltre a quelle postali di notifica e legali.

Il mancato pagamento della sosta comporterà, inoltre, l'inserimento della targa in una black-list, il veicolo non potrà più accedere ai parcheggi se non dopo aver pagato quanto dovuto.

Il "veicolo trasgressore" potrà essere bloccato con ganasce alle ruote e rimosso con carro attrezzi. La apposizione e la rimozione del ceppo sarà effettuata da personale della ditta incaricata, sotto la supervisione di un agente di Polizia Municipale. Le spese di apposizione e di successiva rimozione delle ganasce e rimozione del veicolo, dovranno essere pagate immediatamente alla ditta incaricata, oltre al pagamento di quanto su previsto.

L'utente è inoltre responsabile per i danni provocati alle strutture del parcheggio, di qualsiasi tipo ed entità, durante le manovre, sia in entrata che in uscita. I danni arrecati verranno rilevati o dall'operatore di turno che interverrà per evidenziare il danno all'utente, annotare i dati personali, la targa ed il tipo del veicolo, della compagnia di assicurazioni e redigere il report sull'incidente da consegnare con immediatezza al gestore del parcheggio, oppure attraverso l'acquisizione di immagini attraverso sistema di videosorveglianza istallato all'interno dei parcheggi e delle aree di sosta. Nel caso di irrisorio danno, quantificato a vista, l'operatore, d' intesa con l'utente, risolverà dietro pagamento da parte dell'utente dell'importo corrispondente alla valutazione concordata, con rilascio da parte dell'operatore di ricevuta liberatoria.

Il gestore, comunque, si riserva ogni più ampia tutela giudiziale sia in sede civile che penale.

Art. 13 *L'utente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le clausole in queste contenute.*

Art.14 *In ordine a qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.*